
COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di C.S. n. 8 del 23.01.2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Distinzione e classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 - Quadro delle competenze

TITOLO II CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 5 - Criteri per la concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi
- Art. 6 - Requisiti generali del concessionario
- Art. 7 - Modalità di utilizzo
- Art. 8 - Rinuncia
- Art. 9 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso Art. 10 - Destinazione d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 11 - Disposizioni per l'assegnazione delle gestioni
- Art. 12- Forme di gestione
- Art.13- competenze del gestore e dell'amministrazione comunale
- Art. 14 -Corrispettivi di gestione e canoni annui
- Art. 15 - Responsabilità verso terzi
- Art. 16 - Durata della gestione
- Art. 17 - Sfruttamento pubblicitario concessione
- Art. 19 - Funzioni di controllo
- Art. 20- Impianti di rilevanza scolastica
- Art. 21- Sospensione delle attività negli impianti affidati in concessione decadenza , revoca penali
- Art. 22- Revoca delle concessioni di gestione
- Art. 23- Obblighi e diritti dei concessionari degli impianti sportivi
- Art. 24- Manutenzione ordinaria
- Art. 25- Manutenzione straordinaria
- Art. 26 - Responsabilità dei concessionari
- Art. 27- Soggetti assegnatari in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi
- Art. 28- Procedura per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi
- Art. 29— Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
- Art. 30 — Contributi per la promozione dello sport
- Art. 31 — -Entrata in vigore e regime transitorio

Allegato: Norme generali sulla manutenzione ordinaria

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO

Con il presente Regolamento il Comune di Delianuova disciplina la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali, dettandone i principi e indicandone le modalità e le procedure, in base a quanto disposto dall'art 90, comma 25 e 26 della Legge n. 289 del 17.12.2002 come modificato dall' art. 1 comma 361 della L. 205/2017 art. 1 comma 361e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- > per *impianto sportivo*, l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività sportive e/o motorie, aventi in comune i servizi di supporto e accessori, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti;
- per *servizi di supporto*, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per *spazio sportivo*, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- > per *attrezzature*, i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero ed aerobica in genere, le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato muscolare ed ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria;
- > per *assegnazione in uso*, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- > per *concessione in gestione*, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- > per *corrispettivo*, l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al concessionario o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- > per *tariffa d'uso*, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- per *canone*, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti

ART. 2- FINALITÀ

Gli immobili e gli impianti sportivi comunali, gli impianti sportivi e le attrezzature in essi presenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, didattica e ricreativa, al fine di garantire la loro diffusione a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Il Comune di Delianuova valorizza l'associazionismo sportivo dilettantistico, quali società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva praticanti discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affidando a tali soggetti, in via preferenziale, la gestione degli impianti sportivi comunali, secondo procedure di evidenza

pubblica. L'affidamento a soggetti diversi avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure selettive, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

11 Comune, anche attraverso la collaborazione e la progettualità dei soggetti gestori degli impianti sportivi comunali, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria. Il Comune inoltre mette a disposizione delle scuole i propri impianti laddove ce ne sia la necessità.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, l'attività motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività motoria/sportiva per le scuole.
- attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART.3 -DISTINZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio del comune e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica sportiva , motoria e ricreativa.

Gli impianti sportivi pubblici possono avere rilevanza economica o meno .

A) Hanno rilevanza economica gli impianti che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive multidisciplinari ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria.

B) Non hanno rilevanza sportiva gli impianti sportivi che non possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto impianti periferici con caratteristiche strutturali di base e dimensioni limitate privi di qualsiasi altro servizio di natura accessoria ed idonei unicamente alla pratica sportiva giovanile, dilettantistica ed amatoriale.

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti sportivi pubblici e gli impianti di rilevanza scolastica .

Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza comunale quelli di seguito indicati:

- Campo sportivo ubicato in via Gramsci
- Campo di calcetto ubicato in via Gramsci
- Campo di calcetto ubicato in via Borgo

Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza scolastica quelli di seguito indicati:

- Palestra della scuola elementare e media posta in via Carmelia;

La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente viene effettuata dalla Giunta comunale con proprio atto.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) è facoltà della Giunta Comunale di adottare apposito atto deliberativo con cui determinare in via prioritaria la funzione sociale di taluni impianti in termini di promozione dell'attività sportiva in favore della collettività, stabilendo elementi quali specifiche modalità di utilizzo degli spazi disponibili e piani tariffari al di sotto dei valori di mercato per l'associazionismo e per la cittadinanza, in particolare per le cosiddette "fasce deboli", ai quali il gestore dovrà attenersi. In tal caso la gestione risulterà "non a rilevanza economica".

ART. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Responsabile Apicale di Area competente;

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- definire i criteri oggettivi per la ripartizione dei corrispettivi annui da erogare, se previsti, in favore del gestore di ogni singolo impianto;
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti ed i canoni per le gestioni.

Spetta al Responsabile Apicale di Area competente :

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione medesima.

Il Comune concede l'uso degli impianti sportivi, ripartendo il monte ore disponibile in ciascun impianto in maniera proporzionale, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

- ordine di priorità per tipologia d'utenza

- a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Delianuova;
- b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Delianuova, ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
- c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
- d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;
- e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

- ordine di priorità per attività

- a. per attività agonistica - livello dei campionati federali;
- b. per attività giovanile - numero di tesserati (elenco nominativo con relativi numeri di tessera);
- c. per attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale - entità quote di iscrizione e/o di partecipazione;

Nella ripartizione oraria di ogni singolo impianto, vanno considerate le eventuali assegnazioni concesse all'utente richiedente anche nelle altre strutture comunali.

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente ad una stagione sportiva, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Le istanze di concessione in uso degli impianti sportivi dovranno essere presentate utilizzando apposito modello e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine del 10 Luglio per la stagione sportiva successiva.

Le istanze di concessione pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di concessione in uso per le attività di breve durata, devono essere inoltrate, al gestore o al competente Responsabile apicale di Area per gli impianti non concessi in gestione, di norma 10 giorni prima dell'inizio delle medesime.

In caso di istanze di concessione superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità degli sport praticati, il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.

La concessione in uso delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale sia di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti.

Le concessioni in uso ai richiedenti l'uso vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi come contemplato al successivo articolo 8;

ART. 6 - REQUISITI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Oltre ai requisiti previsti nei successivi articoli, la concessione in uso è sempre subordinata al possesso in capo ai soggetti richiedenti e/o alla verifica dei seguenti requisiti di ordine generale:

- 1) assenza di cause ostative in capo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 2) acquisizione dell'informazione prefettizia ex art. 100 D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;

ART. 7 MODALITÀ DI UTILIZZO

Ricevuta la concessione in uso e prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio comunale nel caso di strutture non concesse in gestione, atto di impegno, debitamente sottoscritto, in base al quale si impegna:

- a) a salvaguardare il patrimonio comunale;
- b) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- c) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- d) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- e) ad utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso;
- f) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;

g) a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;

h) a segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;

i) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;

Per gli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività

ART. 8 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI IN USO

Il Comune può temporaneamente sospendere le concessioni in uso, avvisando i soggetti interessati, ove possibile con almeno cinque giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti.

Le predette concessioni vengono revocate:

a) per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo di cui al precedente articolo;

b) per il mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui al successivo art.23, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;

c) per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali;

d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

e) per motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

ART. 10 - DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato od opportunamente attrezzato.

L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia.

Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 11 - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE GESTIONI

Fatta salva la gestione diretta, il Comune gestisce i propri impianti sportivi di norma in forma indiretta mediante affidamento della gestione a terzi con procedure di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle normative vigenti.

L'uso degli impianti sportivi, improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, deve essere garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.

ART. 12 — FORME DI GESTIONE

A termini di quanto previsto dal Codice degli Appalti n.50/2016 e s.m.i il Comune di Delianuova gestisce gli impianti sportivi in forma diretta ovvero con le seguenti modalità:

- Impianti a rilevanza comunale: in forma indiretta, tramite concessione, nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
- Impianti di rilevanza scolastica: tramite assegnazioni in uso, come dettagliato all'articolo 20.

a) la gestione di impianti sportivi comunali con rilevanza economica costituisce una "*concessione di servizi*" e va affidata secondo le modalità dell'art.164 del Codice. Questa gestione risulta essere remunerativa ed in grado di produrre reddito.

Tale concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

b) la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica deve essere qualificata come "*appalto di servizi*" e conduce ad un inquadramento giuridico che prevede un servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Tale appalto di servizi va affidato secondo le specifiche disposizioni di cui agli artt.140,143 e 144 del Codice, previa procedura negoziata attivata da un'indagine di mercato che il Comune espletterà pubblicando un avviso di manifestazione di interesse sul proprio sito internet per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Le procedure di affidamento delle gestioni prive di rilevanza economica sono riservate ai soggetti che presentano idonei requisiti ed in particolare:

- rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
- qualificazione degli allenatori e degli istruttori

livello di attività svolta;

attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all'economicità di gestione ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di soggetti diversamente abili e di giovani le cui famiglie versano in condizioni economiche particolarmente precarie. Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.

In ogni caso ai requisiti di partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento le società e le associazioni sportive che, pur

avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della L.376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Fra l'Amministrazione Comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento che, in ogni caso, potrà essere adattato alle specificità di ogni singolo affidamento.

E' concessa ad ogni singolo soggetto avente titolo l'affidamento in gestione di un solo impianto sportivo comunale . L'eventuale affidamento in gestione di ulteriori impianti sportivi potrà essere concesso solo nel caso in cui le procedure di gara ad evidenza pubblica non individuassero aggiudicatari alternativi-

Oltre ai requisiti previsti nei successivi articoli, la concessione è sempre subordinata al possesso in capo ai soggetti richiedenti e/o alla verifica dei seguenti requisiti di ordine generale :

- 1) assenza di cause ostative in capo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 2) acquisizione dell'informazione prefettizia ex art. 100 D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;

ART. 13 - COMPETENZE DEL GESTORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre quanto previsto dagli artt. 22 e ss. del presente Regolamento, sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

- apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione e di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.

ART. 14 - CORRISPETTIVI DI GESTIONE E CANONI ANNUI

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore.

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

I gestori dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone annuo a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. Gli importi dei canoni sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale, **nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza¹**.

¹ periodo introdotto su suggerimento del Revisore dei Conti

ART. 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART. 16 - DURATA DELLA GESTIONE

Le gestioni di tutti gli impianti sportivi comunali, siano essi con o senza rilevanza economica, hanno la durata non superiore anni 3 (tre).

Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente e previa espressa previsione indicata nel bando di gara per l'affidamento, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.

ART. 17 - SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promo- pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente.

I materiali promo pubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

E' fatto divieto al gestore di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.

ART. 18 - PROCEDURE E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

I soggetti che partecipano alle selezioni per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi devono possedere, oltre ai requisiti di ordine generale previsti obbligatoriamente dal Codice dei contratti, i seguenti requisiti:

- svolgere almeno una delle discipline sportive praticate nell'impianto oggetto di affidamento;
- non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune, sempreché non sia stato presentato un piano di rientro approvato dal Comune stesso;

- possedere gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti negli atti di gara.

La scelta del concessionario avviene sulla base dei criteri di valutazione, opportunamente modulati, negli atti di gara, in ragione delle caratteristiche dell'impianto, valutando i profili economici e tecnici della gestione descritti nel progetto presentato dai partecipanti alla procedura selettiva. Il Comune indica il canone minimo che intende percepire e l'entità dell'eventuale contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione.

ART. 19 - FUNZIONI DI CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole

ART. 20 — IMPIANTI DI RILEVANZA SCOLASTICA

Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui DPR 567/1996, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale o in Comuni confinanti attraverso assegnazioni in uso disposte dal Comune, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, con apposita convenzione, può delegare alla Direzione didattica statale e all'Istituto comprensivo di Delianuova lo svolgimento della procedura relativa alle assegnazioni in uso degli impianti sportivi presenti nelle scuole da essi gestite. Con la convenzione vengono disciplinati i rapporti fra gli Enti, le condizioni per l'esercizio della delega e gli obblighi degli assegnatari, potendo prevedere, fra l'altro, che le tariffe d'uso, determinate dal Comune siano corrisposte dagli assegnatari alla Direzione didattica o all'Istituto comprensivo a compensazione degli oneri connessi alla delega.

ART. 21— SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI AFFIDATI IN CONCESSIONE - DECADENZA , REVOCA , PENALI

Il Comune può sospendere l'attività negli impianti sportivi concessi in gestione per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del Comune da parte del concessionario.

Ove possibile, è cura del Comune inviare al concessionario tempestiva comunicazione scritta della sospensione.

Il Comune, previa formale contestazione, applica le penali previste nella convenzione regolativa della concessione commisurate alla gravità delle inadempienze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la variazione d'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, la mancata effettuazione del servizio di pulizia e/o di custodia, la mancata applicazione delle tariffe. Il Comune dispone la decadenza dalla concessione dell'impianto e la risoluzione della convenzione, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario.

La decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione vengono altresì disposte dal Comune nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 12;
- gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario a quanto previsto nel capitolato di gara e nella convenzione
- svolgimento di attività sportive non autorizzate
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza
- mancato pagamento del canone annuale, decorsi 12 mesi dal termine previsto

- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- manutenzione ordinaria non effettuata secondo le specifiche di cui all'Allegato al presente regolamento che possa recare pregiudizio alla funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti
- violazione degli obblighi comportamentali ai sensi di quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Delianuova
- negli altri casi espressamente previsti dalla convenzione o dal presente Regolamento.

In questi casi l'impianto deve essere restituito libero senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90 e s.m.i.:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di decadenza o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

ART. 22- REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto del modalità di assegnazione degli spazi;
- e) reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione delle opere di miglioria di cui al precedente articolo 18 nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento di rinnovo della convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

ART. 23 — OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Ai concessionari è fatto obbligo di:
- garantire a tutti la fruizione dell'impianto sportivo
- garantire la complessiva gestione dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando, con personale idoneo, l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo dell'impianto
- dotare l'impianto di defibrillatori, di mantenere gli stessi in perfetta efficienza e di assicurare la presenza di personale appositamente formato per il loro uso durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria
- utilizzare in modo corretto l'impianto, vigilare ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento
- assegnare gli spazi presenti all'interno degli impianti, con le modalità disciplinate dai successivi articoli e presentare obbligatoriamente al Comune il piano di utilizzo degli stessi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo, pena l'impossibilità di fruire degli spazi
- applicare le tariffe per l'uso dell'impianto, così come determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale, ed esporre il tariffario in modo ben visibile all'utenza

- inviare entro il mese luglio di ogni anno al Comune copia del bilancio economico e del conto consuntivo;
- redigere una contabilità separata relativa alla gestione in concessione da comunicare al Comune e sulla base di questa, inviare al Comune, entro il mese di luglio di ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute per la gestione ;
- adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento ed assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in via esclusiva dell'operato sia del personale assunto sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- assumere a proprio carico ogni eventuale onere e/o tassa, derivanti dall'utilizzo della struttura;
- osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili all'impianto;
- assumere le funzioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i per il "datore di lavoro", in relazione all'attività esercitata e all'impianto, provvedendo a tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. In particolare, in applicazione del D.leg.vo 81/2008 e s.m.i., comunicare al Servizio tecnico del Comune il nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e di tutte le figure preposte alla gestione della sicurezza, dell'emergenza e del soccorso, farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, assumere la qualifica di terzo responsabile ai sensi della Legge 10/91, informare gli utilizzatori dell'impianto sulle regole di comportamento, i divieti e i limiti previsti dal Documento di valutazione dei rischi, dal Piano di emergenza e dal presente regolamento;
- assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone, da beni, mobili o immobili come più oltre specificato
- stipulare le seguenti polizze assicurative: responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), furto di beni mobili comunali eventualmente affidati, rischio incendio, con i massimali previsti negli atti di affidamento. I contratti assicurativi devono coprire l'intero periodo di durata della concessione. Il concessionario è tenuto a fornire per tempo al Comune copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad egli imputabili. Il Comune è quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative; inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati
- assumere la qualifica di sub-consegnatario delle attrezzature e dei beni mobili presenti nell'impianto e risultanti da apposito inventario, che devono essere custoditi con la massima diligenza. Essi non possono essere, ad alcun titolo, alienati o distrutti dal concessionario
- non sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.

Il Comune può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da esso patrocinate, con modalità e quantità previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione regolante i rapporti fra il Comune e il concessionario.

Il Comune può inoltre richiedere al concessionario l'accesso gratuito agli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze di gestione degli impianti e con le attività presenti, degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Delianuova garantendo l'apertura, la custodia e la pulizia.

I concessionari degli impianti sportivi hanno diritto a:

- riscuotere le tariffe per l'uso degli impianti;
- utilizzare in via esclusiva gli spazi sportivi negli orari non assegnati in uso o che comunque si rendessero disponibili nel corso dell'anno;

- utilizzare in comodato l'impianto, i beni mobili e le attrezzature in esso presenti o messi a disposizione dal Comune, che devono essere custoditi con la diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- sfruttare la pubblicità all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto negli atti regolativi della concessione e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune effettua una verifica annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal concessionario.

ART. 24 — MANUTENZIONE ORDINARIA

L'impianto sportivo viene accettato dal concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

Tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, come indicato nell'Allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

E' fatto obbligo al concessionario di predisporre un registro dove annotare puntualmente tutti gli interventi di manutenzione effettuati e di presentare al Settore tecnico del Comune, entro il mese di settembre di ciascun anno, una relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione realizzati nella stagione sportiva precedente e il programma di quelli da realizzarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Il programma potrà essere modificato dal Settore tecnico, se ritenuto inadeguato.

Nel caso di inadempienza da parte del concessionario, il Servizio tecnico comunale può prescrivere l'attuazione delle manutenzioni di spettanza del concessionario. A tal fine, il concessionario è diffidato ad eseguire i lavori entro un termine; vengono applicate, se del caso, delle penali.

Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al concessionario.

Nell'ipotesi di inadempimento grave e reiterato, l'Amministrazione dispone la decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione.

ART. 25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, assicura la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Rimane a carico del concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento eseguiti nel corso della convenzione, compresi gli oneri di progettazione. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, può richiedere al Servizio tecnico comunale di provvedervi direttamente, specificando gli interventi necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. Qualora il Servizio tecnico, valutata l'urgenza, non sia in grado di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente. Compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio, il Comune procederà al rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta dal concessionario sempreché sussista una preventiva autorizzazione e dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Il concessionario non può pretendere nessun rimborso se effettua lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione scritta preventiva del Comune. In questo caso il Comune potrà richiedere la remissione nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario.

In ragione della gravità del fatto, il Comune si riserva di procedere all'applicazione delle penali o all'assunzione di altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del rapporto

ART. 26 — RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il concessionario, sotto la propria responsabilità, può avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e di quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, animali o cose.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento; il concessionario provvede, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo del Servizio tecnico comunale. Il concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Comune è esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 27— SOGGETTI ASSEGNATARI IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- c) istituzioni scolastiche
- d) Associazioni sportive dilettantistiche
- e) Società sportive professionistiche
- f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
- h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da tennis, ecc.).

Oltre ai requisiti previsti nei successivi articoli, la concessione in uso è sempre subordinata al possesso in capo agli assegnatari e/o alla verifica dei seguenti requisiti di ordine generale :

1. assenza di cause ostative in capo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. acquisizione dell'informazione prefettizia ex art. 100 D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;

L'assegnatario in uso, nel rispetto delle norme del presente regolamento, è responsabile:

- della corretta utilizzazione dell'impianto. L'assegnatario è tenuto, in particolare, ad assicurare, durante l'attività sportiva e motoria, la presenza di personale adeguatamente formato.
- della vigilanza e dell'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

Il concessionario ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi da parte degli assegnatari degli spazi ed è tenuto alla sorveglianza del rispetto, da parte degli stessi, delle norme del presente regolamento.

ART. 28— PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi vengono presentate al concessionario, su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Comune.

Le domande dovranno pervenire al concessionario entro la fine di ciascun anno sportivo; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato all'obbligo di pagamento delle tariffe potrà non essere assegnato l'uso degli impianti, a meno che non abbiano presentato un adeguato piano di rientro dal debito.

Gli spazi presenti negli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori, se ciò è compatibile con la programmazione annuale.

Nell'assegnazione annuale degli spazi il concessionario accertata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, possibilità di accesso a tutti e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione
- g) privilegiare nell'assegnazione le attività aventi sede nel territorio di Delianuova.

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione è effettuata dopo avere valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:

- a) attività rivolta al settore giovanile
- b) società o associazioni aventi sede nel territorio comunale.

ART. 29- SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Il Comune o il concessionario può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del Comune o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non devono corrispondere al concessionario le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

Può essere dichiarata la decadenza dalle assegnazioni in uso quando gli assegnatari o i richiedenti:

- a) perdano i requisiti di cui all'art. 27 ;
- b) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, fatta salva la presentazione di un adeguato piano di rientro dal debito

- c) abbiano violato le norme del presente regolamento
- d) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione
- e) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle predette inadempienze e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

Il concessionario procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento deve essere avallato dall'Amministrazione comunale.

Il Comune può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei suoi confronti:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto o di diritto presenti al momento dell'assegnazione
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

ART. 30 — CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel territorio comunale.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, può erogare, ai suddetti soggetti, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi si stabiliscono i seguenti elementi di valutazione delle richieste delle società sportive:

1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente
2. radicamento nel territorio comunale
3. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori
6. diffusione della pratica sportiva tra giovani, anziani e diversamente abili.

ART. 31— -ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Il presente regolamento entra decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all' *Albo on line* della delibera di approvazione .

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia eventuali disposizioni regolamentari inerenti la gestione dell'immobili e delle strutture sportive pubbliche oggetto del presente regolamento .

Entro data del 30.3.2020 dovranno essere riesaminate eventuali concessioni in atto e conformate a presenti

ALLEGATO

NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Il concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, come indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

Locali, manufatti esterni, tribune e recinzioni:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni
tinteggiature esterne ed interne
- riparazione e rifacimento di parti di rivestimenti e pavimenti esterni ed interni
- pulitura e stasatura di gronde e calate delle coperture
- pulizia e disinfezione dell'intera area in concessione
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzioni anche aeree o altro, compresa la sostituzione puntuale di quelli eventualmente ammalorati
- verniciatura periodica dei pali per l'illuminazione
- verniciatura e riparazione dei cancelli, compresi serrature e automatismi
- verniciatura, riparazione, rifacimento e sostituzione di parti delle recinzioni esterne ed interne
- verniciatura e riparazione di tutte le opere metalliche presenti
- riparazione e sostituzione di reti aeree leggere (es. parapalloni, antipiccioni ecc.)

Infissi:

- riparazione e manutenzione infissi e serramenti esterni ed interni
- sostituzione di parti accessorie degli infissi, come vetri, ferramenta, serrature, maniglie, cardini, ecc., comprese eventuali opere murarie

Scarichi e pozzi:

- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti
- stasatura delle tubazioni occluse
- efficiente manutenzione dei pozzi artesiani
- manutenzione e riparazione della pompa

Impianti termo-idraulico, idro-sanitario e di irrigazione:

- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie
- riparazione e sostituzione di autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, comprese le relative opere murarie
- riparazioni e sostituzioni di porzioni di tubazioni sottotraccia, interrate e/o staffate per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie

-
-
- conduzione e manutenzione delle centrali termiche, in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99 e dal D.P.R. 447/91
 - nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge 10/91, così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013 per le centrali termiche presenti e soggette
 - manutenzione, pulizia, regolazione, prove di combustione e riparazione delle caldaie, bollitori ed ogni altro apparato di gestione del calore
 - pagamento del bollino, con cadenza biennale, per impianti termici con generatori di calore a fiamma e per impianti con gruppi frigoriferi all'Agenzia competente
 - manutenzione, pulizia, regolazione, verniciatura periodica e riparazione di termosifoni e termoconvettori o apparecchiature simili
 - manutenzione, riparazione, regolazione e sostituzione dei termostati ambiente
 - manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento
 - manutenzione e riparazione degli impianti di trattamento acqua

Impianti elettrici e tecnologici:

- manutenzione e riparazione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, compresa l'eventuale sostituzione di interruttori, fusibili, porta fusibili e di ogni altro singolo componente
- prova mensile delle protezioni dei quadri elettrici
- manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, interruttori, prese, scatole, ecc.
- manutenzione, riparazione e sostituzione di lampade e apparecchi illuminanti, siano esse esterne od interne
 - manutenzione, riparazione e sostituzione delle luci di emergenza autoalimentate o parti di esse, siano esse esterne od interne
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle luci di illuminazione di campi da gioco, siano esse esterne od interne
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature tecnologiche e di tutte le parti che costituiscono materiale di ordinario utilizzo e consumo con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti
- manutenzione e riparazione, laddove presenti, dei gruppi elettrogeni, soccorritori
 - manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e speciali in genere, trasmissione dati, impianti audio ecc.
 - verifica biennale e manutenzione degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri

Antincendio:

- verifica periodica, manutenzione e riparazione dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti, ecc.)
- verifica periodica, manutenzione e riparazione delle uscite di emergenza e dei relativi maniglioni antipánico
- oneri connessi all'istituzione della Scia antincendio (ex CPI), laddove presente, quali pagamento della tariffa, voltura e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo

Aree di gioco e attrezzature:

-
-
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva
 - mantenimento del manto erboso dell'area di gioco, compresi l'eventuale livellamento e riporto di terreno
 - manutenzione e rifacimento delle linee del campo da gioco
 - manutenzione di tutte le aree non di gioco siano esse pavimentate che a verde, interne all'area in concessione
 - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di pratica sportiva quali panchine, porte di gioco, canestri, ecc.

Opere a verde:

- manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al Servizio Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual TreeAssessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale.

Pubblico spettacolo e omologazioni:

- oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici
- pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni

Smantellamenti e smaltimenti:

- oneri connessi agli smantellamenti e smaltimenti di attrezzature vetuste, non funzionanti e/o guaste;
- oneri connessi agli smantellamenti e smaltimenti di materiali di risulta occorsi nella manutenzione ordinaria dell'impianto